

R.G. n. 1/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

In Nome del Popolo Italiano

in persona del Giudice Unico, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 18.1.2022 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche

tra

Sicrea S.p.a. in liquidazione e concordato, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 02520960358) elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Rosario Livatino n. 9, presso lo studio dell'avv. Enrico Barilli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

Attrice opponente

e

Sintra S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 01624740187), elettivamente domiciliata in Borgomanero via De Amicis n. 11 presso lo studio dell'avv. Mattia Casarotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta opposta

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – clausola compromissoria.

CONCLUSIONI: Come da verbale del 18.1.2022 da intendersi qui integralmente trascritto.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Sicrea S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2019 (rg. n. 2657/2019) con il quale le era stato ingiunto il



pagamento, in favore di Sintra S.r.l., della somma di € 11.304,86 comprensiva degli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura monitoria sul presupposto del mancato pagamento della fattura n. 706/2018 onorata solo in parte.

Con l'unico motivo di opposizione, Sicrea S.p.a. ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione della previsione, nella conferma d'ordine n. 18/01810/MA del 2.11.2018, destinata a regolare i rapporti tra le parti, di una clausola compromissoria atta a devolvere la presente controversia agli arbitri.

Si è costituita in giudizio Sintra S.r.l. contestando la fondatezza dell'eccezione di compromesso e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutorietà.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà con ordinanza del 5.5.2021 e senza svolgimento di attività istruttoria in assenza di richiesta di prove da parte di ambo le parti, all'udienza del 18.1.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.


§§§§§

La società opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, che il rapporto contrattuale con Sintra S.r.l. risultava regolato dalla conferma d'ordine n. 18/01810/MA del 2.11.2018 nella quale era stata prevista una clausola compromissoria in virtù della quale le parti avevano convenuto che *“le controversie relative alla presente conferma d'ordine saranno decise da arbitri ai sensi degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile, salva la facoltà per la parte convenuta di escludere la competenza arbitrale a favore del Giudice Ordinario entro 20 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato”*.

Sulla scorta di tale clausola arbitrale la società opponente ha quindi eccepito il difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, chiedendo per l'effetto di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Sintra S.r.l. ha eccepito che la clausola compromissoria sarebbe stata unilateralmente inserita dalla società opponente nella conferma d'ordine dalla medesima trasmessa, senza mai essere stata preventivamente fatta oggetto di trattativa tra le parti. Secondo la società opposta la clausola in questione, in quanto vessatoria, avrebbe dovuto essere fatta oggetto di trattativa individuale e comunque di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. con conseguente nullità della medesima.





Tanto premesso, l'opposizione si ritiene fondata per i seguenti motivi.

Non è contestato che il rapporto negoziale tra le parti sia regolato dalla conferma d'ordine n. 18/01810/MA del 2.11.2018 che risulta debitamente sottoscritta dalla società opposta.

In calce alla predetta conferma d'ordine, oltre alle condizioni di vendita, è prevista una clausola del seguente tenore *“le controversie relative alla presente conferma d'ordine saranno decise da arbitri ai sensi degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile, salva la facoltà per la parte convenuta di escludere la competenza arbitrale a favore del Giudice Ordinario entro 20 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato”* che è chiaramente una clausola compromissoria, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 c.c..

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità *“la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta”* (ex multis, Cass. civ. n. 12739/2017).

Infondata si ritiene l'eccezione di nullità della predetta clausola in quanto inserita unilateralmente dalla società opponente in sede di conferma d'ordine senza essere mai stata fatta oggetto di trattativa tra le parti.

A sostegno di tale assunto la società opposta ha argomentato circa la mancata previsione della clausola compromissoria nelle condizioni generali di vendita riportate sul sito di Sicrea e alle quali rimanda la conferma d'ordine stessa evidenziando di avere peraltro verificato, approvandole, solo alcune delle condizioni predette ma di non essersi avveduta dell'inserimento della clausola compromissoria a causa della modalità redazionale della medesima.

Tuttavia proprio la circostanza che la clausola compromissoria non sia elencata nelle condizioni generali di vendita consente di ritenere, a contrario, che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti essendo stata inserita unicamente nella proposta di acquisto, poi debitamente sottoscritta da Sintra S.r.l., in relazione alla quale vi è prova che le condizioni di vendita siano state oggetto di trattativa tra le parti.

Né si ritiene fondata la doglianza circa la mancanza di specifica e separata sottoscrizione della clausola compromissoria.



In virtù di un principio di diritto consolidato, le c.dd. clausole vessatorie necessitano di specifica approvazione per iscritto solo se inserite in un contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, viceversa quando le stesse, come nel caso di specie, sono in una convenzione redatta da entrambe le parti riflettono il risultato dell'incontro di volontà e non la regolamentazione precostituita da uno solo di esse. (Cass. 26 settembre 2014, n. 20371).

Al riguardo si osserva inoltre che in relazione all'art. 1341, 2° cc, è stato considerato che *“ratio del secondo comma della norma in parola è quella di apprestare una tutela particolarmente pregnante in favore della parte economicamente più debole del contratto, mediante la sanzione dell'inefficacia della clausola qualificata quale vessatoria non approvata per iscritto; tuttavia, nel caso di specie, il contratto è stato stipulato tra imprenditori o, comunque, tra soggetti operanti in rapporto paritetico e, pertanto, il particolare regime di cui all'art. 1341 non può trovare applicazione”* (Trib. Milano Sez. Imprese, Sentenza n. 10856/2017; v. anche Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 1 giugno, 2011).

Infatti, *“in assenza della qualità di consumatore del soggetto che invoca la nullità della clausola ...per essere stato il contratto concluso fra imprenditori, [resta] irrilevante la mera allegazione di una situazione di debolezza di una parte, che affermi di avere sottoscritto il contratto perché costretta dalla necessità di impedire l'interruzione dei rapporti negoziali con la controparte”* (Sez. U, Ordinanza n. 3855 del 12/03/2012).

Peraltro, *“perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti ... Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”* (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17073 del 10/07/2013; Cass. Civile sez. I del 23.05.2006 n. 12153).

All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La Suprema Corte ha infatti affermato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita





altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (così Cass 8166/1999, Cass SU 22433/2018; e anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 21550/2017).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, nel caso in esame, attesa la presenza di espressa clausola compromissoria nel contratto posto a base dell'ingiunzione, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere annullato (Cass 14594/2012), con rimessione delle parti davanti al Collegio arbitrale.

§§§§

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia che inevitabilmente ha comportato una mera ripetizione, negli scritti conclusivi, delle deduzioni già svolte negli atti introduttivi e dell'attività processuale effettivamente svolta che non ha visto l'assunzione di prove costituende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2019 (rg. n. 2657/2019) emesso dal Tribunale di Novara in data 13.9.2019;
- Condanna Sintra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente che si liquidano in complessivi euro 2.800,00 oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie, oltre IVA e CPA.

Novara, 8.8.2022

Il Giudice
Lorena Casiraghi

